

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nata in [OMISSIS] in data [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), difesa da se stessa, con Studio Legale in [OMISSIS], PEC [OMISSIS], per l'annullamento della decisione del CDD di Campobasso n. 6/2023, resa il 6 dicembre 2023, depositata il 16 dicembre 2023 e notificata il 17 gennaio 2022, con la quale si comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Biancamaria D'Agostino svolge la relazione;  
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

### **FATTO**

L'avv. [RICORRENTE] veniva sottoposta a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui ai seguenti capi di incolpazione:

*"1) Per aver violato gli artt. 11 e 26 n. 3 C.D.F., in quanto, pur avendo ricevuto l'incarico di agire in giudizio dalla sig.ra [AAA] per conto del marito [BBB], dinanzi al Tribunale di Benevento, al fine di recuperare dei crediti dal lavoro vantati dal marito stesso, non presentava il ricorso astenendosi, perciò dal compiere gli atti necessari per l'espletamento del mandato ricevuto, violando così il rapporto fiduciario con il cliente.*

*In Bojano, tra la fine dell'anno 2017 e gli inizi del 2018.*

*2) Per aver violato gli artt. 9 e 27 n. 6 C.D.F., in quanto in più volte richiesto, informava falsamente il proprio cliente che la procedura di cui al capo 1) si era conclusa e che aveva ricevuto dal Giudice due acconti della somma spettante per un totale di € 700,00 e solo successivamente confessava al cliente il mancato avvio della azione monitoria, violando in tal modo i doveri di probità, dignità e lealtà.*

*In Bojano, in due occasioni, in data 25.07.2018 e 26.09.2018".*

La vicenda trae origine dall'esposto della sig.ra [AAA], pervenuto in data 12.12.2021 presso il C.O.A. di Campobasso. L'esponente rappresentava di essersi rivolta, tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio del 2018, al proprio avvocato di fiducia [CCC] al fine di ottenere il recupero di crediti vantati dal marito [BBB] - rimasto invalido permanente a causa di un grave infortunio sul lavoro, nei confronti del di lui datore di lavoro e maturati in costanza di rapporto lavorativo e non corrisposti - avrebbe ricevuto notizie non veritiere in relazione all'espletamento della suddetta attività.

L'avv. [CCC] invitava l'esponente a rivolgersi per l'espletamento dell'incarico alla propria figlia [RICORRENTE], che accettava e rassicurava a più riprese la sig.ra [AAA] circa l'avvenuta instaurazione del procedimento monitorio dinnanzi al Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro, precisando di essere in attesa della pubblicazione del provvedimento monitorio, reso dal Tribunale di Benevento. Nel frattempo si recava presso l'abitazione dell'esponente il datore di lavoro del di lei marito, che offriva a definizione delle pretese avanzate dal quest'ultimo la somma di € 3.000,00, somma che, su indicazione dell'avv. [RICORRENTE], non veniva accettata dal [BBB].

Asseriva l'esponente che, iniziando a nutrire perplessità sul *modus procedendi* del difensore, insisteva per avere notizie più precise sullo stato della procedura e l'avv. [RICORRENTE], per comprovare il proprio operato, versava € 700,00 in contanti in due buste contenenti l'intestazione del Tribunale di Benevento – Giudice dell'Esecuzione, alla sig.ra [AAA], giustificando tali somme a titolo di anticipo sul maggior importo spettante al marito all'esito del procedimento monitorio.

In data 26 settembre 2018 l'avv. [RICORRENTE] - a detta dell'esponente - avrebbe riferito di essere rimasta tutto il pomeriggio con il direttore della cancelleria per sbloccare il bonifico della restante parte.

L'esponente per fugare i propri dubbi si rivolgeva ad altro avvocato e veniva pertanto a conoscenza dell'inesistenza di qualsivoglia ricorso e/o procedura esecutiva promossa a vantaggio del marito presso il Tribunale di Benevento.

Successivamente l'avvocato [RICORRENTE], messa di fronte all'evidenza del fatto, avrebbe confessato all'esponente di non aver mai intrapreso l'azione giudiziaria nell'interesse del sig. [BBB] e di aver corrisposto di tasca propria l'importo di € 700,00 contenuto nelle due buste consegnate al [BBB].

Con il patrocinio del nuovo avvocato, il sig. [BBB] otteneva il riconoscimento della somma pari ad € 8.395,16 a titolo di retribuzioni dovute, somma poi effettivamente percepita nel novembre 2020.

A seguito del suddetto esposto presentato nel dicembre 2021 dalla [AAA], veniva dunque aperto il procedimento disciplinare e il CDD di Campobasso all'esito della fase istruttoria, approvava il capo di incolpazione, che veniva notificato all'avv. [RICORRENTE] in data 17.09.2022 e, successivamente, emetteva il decreto di citazione a giudizio (notificato in data 23 ottobre 2022) contestando all'incolpata gli illeciti deontologici innanzi riportati

All'udienza del 6 dicembre 2023 l'incolpata non si presentava facendo pervenire (il 5 dicembre 2023) istanza di differimento dell'udienza per motivi di salute: valutata la genericità dell'istanza (non comprovata da alcuna documentazione), il CDD provvedeva all'acquisizione della documentazione posta a sostegno dell'esposto della sig.ra [AAA], che consisteva, nella trascrizione della messaggistica Whatsapp (scritta e vocale) intercorsa tra l'esponente e l'incolpata e nella trascrizione integrale di conversazione tra presenti registrata dalla [AAA] sul proprio cellulare.

All'esito dell'istruttoria, il CDD riteneva provata la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] per entrambi i capi di incolpazione ascritti e, considerata la sanzione edittale prevista nel CDF, la condotta dell'incolpata, la natura dei fatti contestati e la ricorrenza della recidiva specifica, riteneva congrua la sanzione della sospensione per mesi 2 dall'esercizio della professione forense.

L'odierna ricorrente, nel ricorso presentato in proprio, si duole principalmente (e per entrambi i capi di incolpazione che le sono contestati) della «*mancanza dei presupposti legittimanti la condotta*», vale a dire l'assenza di un mandato conferito dall'esponente all'incolpata, unico presupposto per il verificarsi degli illeciti *de quibus*.

Più specificamente, con riferimento al capo 1) di incolpazione ( art 26 n. 3 CDF) l'avv. [RICORRENTE] eccepisce la mancanza dei «presupposti legittimanti condotta», riferendosi al mandato professionale sostenendo che il rapporto professionale volto ad instaurare il giudizio monitorio dinnanzi al Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro,

sarebbe stato costituito non con l'esponente, sig.ra [AAA], bensì con il di lei marito, sig. [BBB], il quale non avrebbe mai depositato alcun esposto nei suoi confronti, né avrebbe *«lamentato alcuna illegittimità nel comportamento della professionista»* (cfr. p. 2 del ricorso). Per tali ragioni, a parere dell'odierna ricorrente, non sussistendo alcun mandato (ovvero una specifica nomina) da parte della sig.ra [AAA], verrebbe meno il presupposto indefettibile per il configurarsi dell'illecito disciplinare di cui all'art. 26, n. 3 CDF.

Con riferimento al secondo capo di incolpazione (violazione art. 27) l'avv. [RICORRENTE] rappresenta come l'esponente non possa dolersi di alcunché nei confronti dell'incolpata in quanto, il proprio cliente (sig. [BBB]) non avrebbe mai ricevuto alcuna informazione (tantomeno dichiarazioni mendaci) in merito al procedimento monitorio che lo riguardava.

A parere della ricorrente: *«la violazione deontologica si sarebbe consumata qualora la professionista avesse “omesso di dire la verità” all'assistito in merito a procedimenti in essere che lo riguardavano giammai a soggetti esterni e terzi per procedimenti che non li interessavano e che non li vedevano coinvolti. Il rapporto professionale sussiste tra il cliente ed il professionista e non tra quest'ultimo ed un soggetto che non conferisce all'avvocato rituale mandato per difenderlo e rappresentarlo [...] ed infatti l'esponente è un soggetto terzo con il quale la professionista non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale»* (cfr. pag. 3 del ricorso).

All'esito di tali doglianze, la ricorrente chiedeva di essere ascoltata al fine di esporre al CNF le proprie ragioni.

La ricorrente conclude chiedendo che venga annullata la decisione del CDD di Campobasso, con conseguente revoca della sanzione comminata. In subordine, chiede che le venga irrogata una sanzione meno afflittiva. L'avv. [RICORRENTE], inoltre, subordina tali richieste alla propria audizione.

Con pec del 19 settembre 2024, l'avv. [RICORRENTE] chiedeva il rinvio della udienza fissata per il giorno 19 settembre 2024 per legittimo impedimento in ragione del proprio stato di gravidanza, con data prevista del parto per il giorno 1° novembre 2024. L'istanza è stata accolta dal CNF con ordinanza n. 67 del 19 settembre 2024 che rinviava il presente procedimento all'udienza del 23 gennaio 2025.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le doglianze contenute nel ricorso introduttivo del giudizio circa la mancanza dei presupposti legittimanti la condotta, - come sopra riportate - sono destituite di fondamento e vanno disattese.

Secondo unanime orientamento della giurisprudenza domestica e di legittimità, ai sensi degli artt. 50 e 51 L. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può

essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere.

Nella specie pertanto appare del tutto inconferente la contestazione del "titolo" o ruolo che aveva [AAA] per proporre l'esposto per conto di [BBB], poiché l'organo distrettuale di disciplina, così come l'ordine forense, può acquisire la notizia di illecito disciplinare in qualsiasi modo e da qualsiasi fonte e, quindi, anche attraverso la segnalazione di un terzo estraneo al rapporto tra cliente ed avvocato.

Alcun rilievo assume pertanto la circostanza addotta dalla ricorrente, secondo cui il proprio assistito non avrebbe mai depositato alcun esposto nei suoi confronti, né avrebbe lamentato alcuna illegittimità nel comportamento della professionista.

Neppure coglie nel segno la doglianza contenuta nel secondo motivo di gravame, con il quale la ricorrente si duole dell'erroneità della decisione del CDD di Campobasso laddove ha ritenuto la sussistenza dell'illecito di cui all'art. 27, n. 6, nonostante l'incolpata non avesse mai fornito indicazioni, mendaci o veritiere, al marito dell'esponente, in quanto lo stesso non si era mai interessato alla pratica e a nulla rilevando le dichiarazioni eventualmente rese dalla [RICORRENTE] all'esponente.

Dal riesame della documentazione in atti contenuta nel fascicolo istruttorio del CDD di Campobasso (in particolare la messaggistica Whatsapp intercorsa tra l'esponente e l'incolpata e la trascrizione integrale di conversazione tra presenti registrata dalla [AAA] sul proprio cellulare), emerge di tutta evidenza che - sin dall'inizio del conferimento del mandato professionale - la [AAA], quale consorte dell'assistito [BBB] (il quale a seguito di un infortunio sul lavoro era rimasto gravemente invalido) e da quest'ultimo incaricata, era l'unica interlocutrice della ricorrente, anche in considerazione del rapporto confidenziale con quest'ultima, dovuto a conoscenza e frequentazione pluridecennale (l'esponente si occupava delle pulizie nella casa di famiglia della [RICORRENTE]).

Emerge dalle evidenze probatorie in atti che la ricorrente provvedeva costantemente a riferire all'esponente sull'esito del procedimento monitorio attraverso mendaci informazioni riconoscendo dunque nell'esponente la legittimazione ad interloquire, nella suesposta qualità.

Le condotte rappresentate nei capi di incolpazione e poste in essere dalla ricorrente in violazione degli articoli 9, 26 comma 3 e 27 comma 6 del vigente Codice Deontologico Forense, considerate nel loro complesso e per il periodo di tempo nel quale sono state perpetrate, appaiono particolarmente gravi e meritevoli di adeguata sanzione, attingendo il loro disvalore laddove hanno profondamente minato la fiducia su cui trae fondamento il rapporto tra l'Avvocato e la parte assistita, principio che - attuato attraverso la concreta osservanza dei valori di lealtà, correttezza e fedeltà nell'adempimento del mandato - costituisce un dogma imprescindibile nell'esercizio della funzione sociale dell'Avvocato .

Per i suesposti motivi, ritenuta la piena sussistenza della responsabilità disciplinare dell'odierna ricorrente, appare congrua la sanzione edittale della sospensione per mesi 2 dall'esercizio della professione forense irrogata dal CDD di Campobasso, con *decisum* condivisibile nell'iter logico giuridico seguito e pertanto immune da censura.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Lucia Secchi Tarugi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 22 febbraio 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà